

Ordinanza 28/06/2023, n. 145 (1) (2)

Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Epigrafe

Premessa

Art. 1. *Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*

Art. 2. *Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti*

Art. 3. *Efficacia*

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 agosto 2023, n. 200.

(2) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il *decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*;

Visto il *decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3*, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla *legge 10 marzo 2023, n. 21*;

Vista la *legge 29 dicembre 2022, n. 197*, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'*art. 1, comma 738*, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'*art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 dicembre 2016, n. 229*, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

Visto l'*art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, come modificato, da ultimo, dall'*art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022*, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'*art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016*;

Visto il *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*, recante «*Codice dei contratti pubblici*», nonché le successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 settembre 2020, n. 120*;

Visto il *decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77*, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 luglio 2021, n. 108*;

Visti tutte le ordinanze, le ordinanze speciali, nonché tutti i decreti e gli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario sino alla data odierna e che derogano o comunque richiamano o rinviando a principi o disposizioni del *decreto legislativo n. 50/2016* o che comunque contengono misure in deroga alla normativa

vigente in materia di contrattualistica pubblica;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'*art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78*, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Preso atto che il *decreto legislativo n. 36/2023*, entrato in vigore il 1° aprile 2023, diverrà efficace a far data dal 1° luglio 2023, secondo quanto previsto dall'*art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo*;

Preso atto che secondo quanto previsto dall'*art. 226, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 36/2023*, a decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni del previgente *decreto legislativo n. 50/2016*, continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso e che «A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data»;

Ritenuta la necessità (in via transitoria e nelle more di una più compiuta revisione delle disposizioni delle ordinanze, delle ordinanze speciali, dei decreti o degli atti comunque denominati emanati dal Commissario straordinario che derogano o comunque richiamano o rinviano a disposizioni del *decreto legislativo n. 50/2016*) di confermare la validità di tutti gli atti emanati che derogano o comunque richiamano o rinviano a principi o disposizioni del *decreto legislativo n. 50/2016*, riferendo ogni rinvio o riferimento ai principi e alle disposizioni del richiamato *decreto legislativo n. 50/2016* ai corrispondenti principi e disposizioni del *decreto legislativo n. 36/2023*, e ciò anche al fine di evitare ritardi nell'esecuzione degli interventi discendenti da dubbi interpretativi nel periodo di transizione tra i due corpi codicistici;

Considerato altresì che, ai sensi dell'*art. 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 36/2023* «1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'*art. 63* e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il Codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate»;

Considerato che, ai sensi dell'*art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023* «Fermo restando quanto stabilito dall'*art. 62*, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo»;

Considerato ancora che, ai sensi dell'*art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023* «Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'*art. 63*, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo: a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata; b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'*art. 3, comma 1, lettera z)*, dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'*art. 14* nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente; d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione,

senza limiti territoriali; e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c); g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante»;

Ritenuta pertanto, la necessità - attraverso l'esercizio dei poteri straordinari di deroga previsti ex lege - prevedere una deroga temporanea al termine indicato per gli adempimenti e alle procedure che possono essere medio tempore condotte e effettuate dalle singole stazioni appaltanti ancorché non qualificate, anche allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del citato *decreto legislativo n. 36/2023*;

Visti l'*art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016* e l'*art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340*, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere ai chiarimenti necessari ai fini dei principali adempimenti conseguenti all'efficacia in data 1° luglio 2023 del *decreto legislativo n. 36/2023*;

Acquisita l'intesa in data 27 giugno 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Dispone:

Art. 1. Efficacia del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

1. Ai sensi degli *articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o al *codice dei contratti pubblici*, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50* o al *codice dei contratti dei contratti pubblici* contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36* o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo.

3. Le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*.

Art. 2. Regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

1. Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del *decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, è disposto che ~~fino alla data del 31 dicembre 2023~~ **fino alla data del 30 giugno 2024** (3), in deroga agli *articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023*, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta.

(3) Termine modificato per effetto della proroga disposta dall'*art. 1, comma 1, Ordinanza 20 dicembre 2023, n. 162*, con l'efficacia e la decorrenza indicate nell'*art. 3ma 2, della medesima Ordinanza 20 dicembre 2023, n. 162*.

Art. 3. Efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'*art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189*. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'*art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.
